

COMUNE DI LANZO D'INTELVI
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

**CONTRODEDUZIONE AI PARERI DI ARPA DIPARTIMENTO DI
COMO E DEI COMUNI CONFINANTI**

Progressivo	Data e numero di protocollo	Soggetto	Sintesi delle osservazioni contenute nel parere	Controdeduzioni alle osservazione contenute nel parere
1	12 febbraio 2013 n. 1200	ARPA - Dipartimento di Como	<p>ARPA di Como ha formulato il proprio parere con le seguenti osservazioni:</p> <p>1. l'esame delle tavole progettuali evidenzia una eccessiva frammentazione del territorio comunale in zone con differente valore limite, ciò in contrasto con quanto previsto dal punto 4 della DGR n. VII/9776 del 2 luglio 2002.</p> <p>2. si ritiene utile evidenziare in relazione tecnica la classificazione di tutte le strade ricadenti nel territorio comunale</p>	<p>Osservazioni contenute nel parere: <u>accolte.</u></p> <p>1. su tutto il territorio sono state accorpate e rese omogenee le zone acustiche affini per caratteristiche orografiche e di uso del suolo in accordo con l'amministrazione comunale.</p> <p>2. nella relazione tecnica a pag. 12 è stato modificato ed inserito il seguente testo: Le strade del Comune di Lanzo d'Intelvi, sono classificate come C, D,</p>

		<p>e le corrispondenti fasce di rispetto ai sensi del DPR n. 142/2004.</p> <p>3. richiama con riferimento all'art. 7, comma 1, lett. b), e comma 3, del Regolamento di Attuazione del PCA, quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della L.R.</p>	<p>o E ai sensi del D.Lgs n. 285/1992, si precisa che le strade tipo D (urbane di scorrimento) hanno una fascia di pertinenza acustica di 100 m e le strade tipo E (urbane di quartiere) hanno una fascia di pertinenza acustica di 30 m ai sensi del DPR n. 142/2004.</p> <p>In entrambe le fasce acustiche stradali di 100 m e di 30 m si attribuisce la zona acustica e vigono i limiti definiti nel presente Piano di Classificazione acustica (tavola 4 e 5).</p> <p>3. l'Art. 7 , del regolamento di Attuazione del PCA viene così modificato (in grassetto le parti aggiunte): Art. 7 Piani di risanamento</p>
--	--	---	---

			13/2001.	<p>1. Le imprese provvedono al graduale adeguamento della situazione esistente ai limiti di cui all'allegato ad alle norme stabilite dal precedente art. 6 e la L.R. 13/2001 art. 10 entro i seguenti tempi:</p> <p>a) sei mesi dalla data di approvazione del Piano di Classificazione Acustica per la redazione e l'invio al Comune di una relazione tecnica di risanamento acustico;</p> <p>b) trenta mesi dalla data di entrata in vigore del PCA, per la realizzazione delle opere di adeguamento.</p> <p>Durante il periodo di adeguamento le imprese sono tenute al provvisorio rispetto dei limiti indicati nell'art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991 e dalle disposizioni della L. 447/1995, dall'art. 10, comma 4, della L.R. 13/01 e relativi decreti</p>
--	--	--	----------	---

				<p>attuativi, salvo modifiche di Legge.</p> <p>2. Omissis.</p> <p>3.Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui al comma 1 punto a) del presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Sindaco, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre trenta mesi dall'entrata in vigore del PCA, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di legge e del presente regolamento.</p> <p>Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve essere data comunicazione dal titolare o legale</p>
--	--	--	--	--

			<p>4. in merito all'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 9 del Regolamento di Attuazione, si evidenzia che le attività previste dal DPR 227/11 (all. B), salvo casi particolari, sono esonerate dalla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico: pertanto, si chiede di verificare se le</p>	<p>rappresentate dell'impresa al comune. La mancata pronuncia da parte del Comune di quanto previsto al comma 2 equivale ad assenso.</p> <p>4. Omissis.</p> <p>5. Omissis.</p> <p>6. Omissis.</p> <p>4. il comma 2 l'Art. 7 , del regolamento di Attuazione del PCA viene così modificato (in barrato le parti tolte):</p> <p>Art. 9 Valutazione di impatto acustico</p> <p>Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R.</p>
--	--	--	---	--

			<p>prerogative in capo alla Giunta Comunale, previste dal Regolamento di Attuazione stesso, siano conformi al dispositivo normativo.</p>	<p>7/8313 del 08.03.2002 i seguenti soggetti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. omissis 2. i richiedenti il rilascio <ul style="list-style-type: none"> - di Permessi Di Costruire e/o D.I.A. e similari relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra; - di qualunque altro permesso od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive; <p>Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni delle leggi regionali in vigore.</p> <p>Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei</p>
--	--	--	--	--

				<p>provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.</p> <p>La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.</p> <p>La documentazione per la valutazione previsionale</p>
--	--	--	--	---

				<p>di impatto acustico potrà essere proposta sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'art.5 comma 4 della L.R. 13/2001.</p> <p>Per quanto concerne la semplificazione della documentazione di impatto acustico da presentare in base all'art. 8 L n. 447/1995 e ss. modificazioni (Legge quadro sull'inquinamento acustico), il DPR n. 227/2011 esonera espressamente da tale obbligo le attività c.d. "a bassa rumorosità" (Allegato B del DPR 227/2011) di seguito riportate:</p> <p>35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.</p> <p>36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.</p> <p>37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione</p> <p style="text-align: right;">o</p>
--	--	--	--	--

				<p>stagionatura di prodotti alimentari</p> <p>38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.</p> <p>39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.</p> <p>40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.</p> <p>41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.</p> <p>42. Liuteria.</p> <p>43. Laboratori di restauro artistico.</p> <p>44. Riparazione di beni di consumo.</p> <p>45. Ottici.</p> <p>46. Fotografi.</p> <p>47. Grafici.</p> <p>La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla</p>
--	--	--	--	--

			<p>5. con riferimento all'art. 10 del Regolamento di Attuazione si richiama anche il nuovo comma 3-bis dell'art. 8 della L. 447/95 (comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, della L. 106/11)</p>	<p>presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.</p> <p>5. l'Art. 10 , del regolamento di Attuazione del PCA viene così modificato (in grassetto le parti aggiunte):</p> <p>Art. 10 Valutazione previsionale di clima acustico</p> <p>I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 7/8313 del 08/03/2002:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scuole e asili nido; - ospedali; - case di cura e di riposo;
--	--	--	--	--

				<p>- parchi pubblici urbani ed extraurbani;</p> <p>- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95</p> <p>La documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico potrà essere proposta sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'art.5 comma 4 della L.R. 13/2001.</p> <p>Altresì, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 8 della L. 447/95 (comma aggiunto dall'art. 5, comma 5 della L. 106/11): per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione</p>
--	--	--	--	--

				alla zonizzazione acustica di riferimento.
2	25 febbraio 2013 mail PEC n. 613759279.2024206336.1361809156158vliaspec04@legalmail.it E nota del 20 dicembre 2012 prot. n. 7308	Comune di Lanzo d'Intelvi	6. indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale in merito all'utilizzo delle campane per eventi religiosi	Osservazioni contenute nel parere: accolte. 6. è stato inserito nel CAPO VI - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE del regolamento di Attuazione del PCA dopo l'art. 24 Attività venatorie un nuovo art. (in grassetto le parti aggiunte): Art. 25 Utilizzo di campane per eventi religiosi <u>E' consentito l'uso in periodo diurno delle campane (orario 7:00 – 20:00), durante tutto l'anno, per l'utilizzo delle stesse in periodo notturno in occasione di eventi religiosi dovrà essere inviata al Sindaco specifica domanda di deroga 5 gg. prima dell'inizio dell'evento.</u>
3	28 marzo 2013 lettera prot. 2115 del 28	Comune di		Osservazioni contenute

	marzo 2013	Lanzo d'Intelvi	<p>7. classificazione della piazzola elisuperficie da classe III a classe IV</p> <p>8. struttura per ricovero anziani ubicata in Via Poletti e Via Ceresola inserita in classe II, si chiede l'inserimento in classe I</p> <p>9. impianto di depurazione in Frazione Scaria inserito in classe III, si chiede l'inserimento in classe IV o V</p> <p>10. i serbatoi di accumulo acque comunali (intermedio e alto) sono stati classificati in classe II, si richiede set tale classe sia corretta</p>	<p>nel parere: <u>accolte.</u></p> <p>7. la piazzola elisuperficie è stata inserita in classe IV</p> <p>8. la struttura per ricovero anziani ubicata in Via Poletti e Via Ceresola è stata inserita in classe I, a causa di un errore di doppia retinatura dell'area nella Tavola 4 stampata risultava in classe II</p> <p>9. l'impianto di depurazione in Frazione Scaria è stato inserito in classe IV</p> <p>10. i serbatoi di accumulo acque comunali (intermedio e alto) sono stati classificati in classe II in quanto non sono una fonte di rumore significativa</p>
--	------------	-----------------	--	--

COMUNE DI LANZO D'INTELVI
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

Progressivo	Data e numero di protocollo	Osservante	Sintesi delle osservazioni contenute nel parere	Controdeduzioni alle osservazione contenute nel parere
NON SONO PERVENUTE OSSERVAZIONI NEI TERMINI DI LEGGE				

Il Tecnico
Dott. Giorgio CARDIN